COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539) 321

PRESIDENTE 321, 322, 323

BORRA 323

NUCCI, *Relatore* 321

POCHETTI 323

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 322, 323

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 322

La seduta comincia alle 15,45.

ROSSINOVICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri: « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

Vorrei chiedere al relatore, onorevole Nucci, se desidera aggiungere qualche considerazione alla sua relazione, già svolta nella seduta del 4 marzo 1971.

NUCCI, *Relatore*. Non saprei cosa altro aggiungere, signor Presidente, a quanto ebbi a dire nella seduta del 4 marzo 1971, e ho ripetuto in quella di ieri. Sull'opportunità di corrispondere l'indennità non vi sono obiezioni: semmai, qualche osservazione potrebbe essere fatta in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 circa la cumulabilità dell'indennità stessa. Ora siamo in attesa che il Governo ci dia delle notizie in ordine ad eventuali indennità di rischio già godute dallo stesso personale dipendente dagli enti previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di sapere dal Governo se, tra le categorie ammesse a godere del beneficio di cui alla proposta di legge, ve ne sono alcune che già godono di indennità di rischio della stessa natura di quelle previste dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il *quantum* non sono sorte questioni di rilievo. C'è soltanto chi chiede che si tenga conto dell'effettivo impegno del personale: però, qualora si scendesse a distinzioni, il criterio forfettario, posto a base della proposta indennità, sarebbe disatteso.

Circa la decorrenza dal 1° ottobre 1968, siamo in attesa di conoscere le intenzioni del Governo. Comunque, non potendo indicare i termini precisi della decorrenza, mi rimetto alla Commissione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Direi che, all'articolo 1, più che di indennità di rischio, sarebbe opportuno parlare di indennità infermieristica. Sembra una questione di minima importanza, ma ci permetterebbe di uscire dalle strettoie in cui ci troviamo, superando anche alcune riserve che forse il sottosegretario al tesoro potrebbe avanzare. Questa modifica consentirebbe anche di riferire più fafacilmente l'indennità a tutto il personale infermieristico. Pertanto, proporrei di modificare così l'articolo primo:

« Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte ».

In questo modo, precisiamo quali siano le categorie cui spetta l'indennità infermieristica. Si tratta solo di un chiarimento, perché secondo i tecnici, con i quali ho discusso questa mattina, il testo precedente aveva la stessa portata.

L'articolo 2 ripete il principio applicato per l'indennità medica, ed è stato così modificato: « L'articolo 1 della presente legge è applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo ». Si propone, poi, il seguente testo dell'articolo 3: « L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospedalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospedaliero ». Poiché è incerta la questione della decorrenza del nuovo trattamento spettante al personale che passa agli enti ospedalieri, ci dovremmo regolare nel senso che, finché restano nel parastato, tutti costoro godono di indennità.

L'articolo 4 corrisponde all'articolo 3 della proposta di legge originaria, e risulta del seguente tenore: « L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti dispocsizioni legislative o regolamentari ».

Abbiamo accertato, anche sulla scorta di osservazioni dell'onorevole Pochetti, che si tratta non di indennità di rischio o infermieristica intesa, ma di una indennità ospedaliera per l'INPS, poiché questo ente, avendo proprie case di cura, aveva anche dipendenti che godevano di indennità *ad hoc*, perché esercitavano la loro professione nell'ospedale. Altrettanto si era fatto per i centri dell'INAIL. L'altra indennità delle centocinquantacinque lire – o delle trecento lire, secondo una discrasia creata da una successione di leggi che non è stata colmata – non è una indennità di rischio propriamente detta ma è una indennità di rimborso delle spese per la profilassi antitubercolare formulata come rimborso spese; perciò non viene a cessare per il fatto che ora dobbiamo erogare una indennità infermieristica più generale, cosicché è prevista la cumulabilità fra queste due indennità.

Il testo dell'articolo 5 corrisponde a quello dell'articolo 4 della proposta di legge.

Si è inserito l'articolo 6 in analogia con quanto è avvenuto già per alcune categorie. L'articolo risulta così formulato: « L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è corrisposta in misura unica mensile ed è pensionabile ». Il principio della pensionabilità dell'indennità infermieristica è ormai accettato ed è stato riconosciuto ai medici funzionari per l'indennità che loro spetta ai sensi della legge n. 100 del 20 febbraio 1968.

L'articolo 7 risulta così modificato: « Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971 ».

Voglio far osservare che gli emendamenti apportati alla proposta di legge in discussione sono in realtà formali, salvo quello che si riferisce alla pensionabilità, e non comportano oneri finanziari.

PRESIDENTE. Do la parola al sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, perché ci illustri la posizione del suo dicastero in ordine a questo problema.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Evidentemente la competenza, in questa materia, spetta primariamente al sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale. Comunque non posso esimermi dall'affermare che il Tesoro non può dirsi favorevole alla

proposta di legge che cade proprio nel momento in cui si discute il riassetto dei parastatali. Adottando un simile provvedimento, creiamo un precedente, cui in futuro si rifaranno molti altri enti. La proposta di modifica dell'articolo 1 sembra poi comportare una nuova spesa.

Stando così le cose, il Tesoro chiede un brevissimo rinvio, al fine di poter attentamente valutare il primo e l'ultimo articolo del provvedimento nella loro nuova formulazione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Intervengo brevemente per una spiegazione dovuta al collega Sinesio ed agli onorevoli commissari. Se avessimo avuto un po' di tempo, non avremmo mancato di coordinare i pareri per il nuovo testo, ma una serie di impegni ci ha, purtroppo, impedito qualsiasi collegamento, qualsiasi consultazione. Sono comunque convinto che, quando si avrà avuto l'occasione di approfondire la conoscenza del nuovo testo, non vi saranno difficoltà.

BORRA. Vorrei soltanto osservare che lo articolo 1 non mi sembra affatto ampliato nel nuovo testo proposto dal sottosegretario Rampa.

POCHETTI. Mi sembra che il nuovo testo proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale modifichi alquanto lo spirito della proposta Scalia, sulla quale avevamo fatto delle osservazioni e ci apprestavamo a presentare degli emendamenti.

A parte questo però, il punto sul quale non sono d'accordo è la motivazione che viene data al rinvio da parte del sottosegretario Sinesio.

Riteniamo infatti – e siamo coerenti con noi stessi quando diciamo questo – che in presenza di progetti di legge relativi al bilancio di enti pubblici il Ministero del tesoro non debba assolutamente intervenire. Questi enti hanno infatti un bilancio autonomo e, così come abbiamo avuto occasione di dire quando si è discusso – per esempio – della anticipazione della decorrenza della scala mobile per le pensioni INPS, essi hanno anche una ampia autonomia di decisione, per cui il Ministero del tesoro non ha alcun diritto di porre il veto alle decisioni di tali istituti, oppure a decisioni della stessa Commissione lavoro, quando esse influiscano unicamente sul blancio degli istituti stessi, che hanno i mezzi economici e strumenti per affrontare da soli i nuovi oneri. La stessa cosa affermiamo oggi.

Secondo noi il Ministero del tesoro non dovrebbe intervenire in questa materia, perché sono gli istituti che devono far fronte all'onere con propri bilanci, ricorrendo anche all'applicazione di aliquote contributive diverse da quelle in vigore allo stato attuale: il che è stato sempre fatto per il passato.

Perciò, non possiamo condividere i motivi per i quali il sottosegretario di Stato per il tesoro chiede il rinvio della discussione di questa proposta di legge. Noi siamo contrari al contenuto di essa e formuleremo degli emendamenti che potrebbero anche essere respinti dalla maggioranza dei componenti la Commissione, ma riteniamo si possa giungere subito ad una decisione in proposito. Rinviare la discussione con i motivi che sono stati addotti dal sottosegretario di Stato per il tesoro significherebbe perdere tempo e ridurre sempre più l'autonomia di questi enti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO